

COMUNE DI TORANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. *28*... del *26/10/2013*

TITOLO PRIMO NORME GENERALI

- Art. 1 Ente Gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura
- Art. 2 Sistema di fornitura dell'acqua
- Art. 3 Tipi di fornitura
- Art. 4 Durata dei contratti di fornitura
- Art. 5 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura
- Art. 6 Divieto di rivendita dell'acqua
- Art. 7 Interruzione del servizio
- Art. 8 Variazione del regolamento

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

- Art. 9 Impianti per uso pubblico
- Art. 10 Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua
- Art. 11 Prelevi abusivi

TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO CAPO I NORME GENERALI

- Art. 12 Forniture su strade canalizzate
- Art. 13 Fornitura su strade prive di rete distribuzione
- Art. 14 Norme per fornitura
- Art. 15 Domanda di fornitura
- Art. 16 Fornitura temporanea ad installazioni dello spettacolo viaggiante
- Art. 17 Diritto di rifiuto o di revoca della fornitura
- Art. 18 Contratto di fornitura e versamento
- Art. 19 Proprietà delle condotte
- Art. 20 Manutenzione della Conduittura
- Art. 21 Responsabile in merito all'uso e conservazione della derivazione fino al contatore
- Art. 22 Apparecchi di misura dell'acqua somministrata
- Art. 23 Posizione degli apparecchi di misura
- Art. 24 Verbale dell'installazione degli apparecchi di misura
- Art. 25 Termine per la sostituzione dei contatori guasti
- Art. 26 Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura
- Art. 27 Cambiamento di utenza
- Art. 28 Morte dell'utente
- Art. 29 Fallimento dell'utente
- Art. 30 Uso dell'acqua
- Art. 31 Tariffe
- Art. 32 Bocche antincendio private
- Art. 33 Accertamento dei consumi ed eccedenze
- Art. 34 Pagamento dei consumi
- Art. 35 Indennità di mora ed interessi per ritardato pagamento
- Art. 36 Verifica tecnica dei contatori.
- Art. 37 Reclami
- Art. 38 Rifornimento acqua a mezzo autobotti comunali

CAPO II NORME PER IMPIANTI INTERNI

- Art. 39 Esecuzione degli impianti ed installazione delle condutture interne
- Art. 40 Collegamenti di impianti ed apparecchi
- Art. 41 Impianti di pompaggio
- Art. 42 Serbatoi
- Art. 43 Manutenzione degli impianti interni
- Art. 44 Vigilanza circa la manutenzione ed il funzionamento degli impianti

TITOLO QUARTO FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE

- Art. 45 Canone fognatura e depurazione

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 46 Penalità e sanzioni
- Art. 47 Validità della fatturazione

- Art. 48 Imposte e tasse**
- Art. 49 Comunicazioni dell'utente**
- Art. 50 Applicazione del diritto comune**
- Art. 51 Controversie**
- Art. 52 Funzionario responsabile**
- Art. 53 Entrata in Vigore del presente Regolamento**
- Art. 54 Adeguamento del presente Regolamento**

TITOLO PRIMO NORME GENERALI

Art. 1

Ente Gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura

1. Il servizio per la distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Torano Castello (CS), viene gestito in economia secondo le norme del presente regolamento. Il Comune di Torano Castello (CS) provvede all'erogazione dell'acqua alla generalità dei cittadini e dei soggetti pubblici e privati e si riserva di fornire l'acqua anche nel territorio del Comune di Bisignano (CS) - Loc. Macchia Tavola - parte di territorio attraversata dall'acquedotto comunale. Le forniture d'acqua sono accordate con l'osservanza delle condizioni fissate dal presente regolamento e dalle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Le clausole contrattuali integrano le norme regolamentari ove queste non provvedono.

Art. 2

Sistema di fornitura dell'acqua

1. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurata da apposito contatore. Il Comune peraltro si riserva la facoltà di limitare il deflusso a qualsiasi utenza, con apposito rubinetto o altro idoneo sistema, qualora lo richiedano particolari condizioni di esercizio. Soltanto le bocche da incendio pubbliche vengono installate senza alcun apparecchio di misura.

Art. 3

Tipi di fornitura

1. Le forniture si distinguono in:

- a. forniture per uso pubblico;
- b. forniture per uso privato;

2. Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle clausole contrattuali.

Art. 4

Durata dei contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura durano sino a recesso dell'utente. Le forniture pubbliche comunali devono risultare da determinazione dirigenziale, quelle per uso privato da contratti di fornitura come precisato dal successivo art. 19.

Art. 5

Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

1. Gli utenti che intendano recedere dal contratto di fornitura devono dare al Comune preavviso scritto di almeno un mese, tuttavia il contratto cessa anche se non sia stato comunicato il preavviso di cui innanzi quando per lo stesso fabbricato o unità abitativa sia stato sottoscritto nuovo contratto di fornitura da chi ne ha il legittimo possesso.

2. Tutte le spese inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

Art. 6

Divieto di rivendita dell'acqua

1. E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua e di cessione del contratto di fornitura.

Art. 7

Interruzione del servizio

1. Spetta all'utente, nel suo interesse, provvedere a che una interruzione dell'erogazione preavvisata od improvvisa non possa arrecargli disturbo o danno in quanto l'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna per interruzione di deflusso o per diminuzione di pressione a qualsiasi causa dovute.

2. L'Amministrazione non risponde altresì dell'eventuale momentanea mancanza del requisito di potabilità dell'acqua.

3. Tale eventualità non da diritti a rimborsi o risarcimenti di sorta.

4. Solo in presenza di eventi eccezionali e di durata non inferiore ai 15 gg., la Giunta Comunale potrà determinare un equo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati.

Art. 8

Variatione del regolamento

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte quelle variazioni che riterrà convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e privato, dandone comunicazione all'utente mediante pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio del Comune, come per legge. Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione le modifiche si intendono tacitamente accettate.

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 9

Impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblici:

- a) fontane pubbliche;
- b) gli impianti di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi, orinatoi, bagni e simili;
- e) gli impianti comunali destinati a pubblici servizi comunali;
- f) gli impianti per il rifornimento di autobotti;
- g) gli impianti antincendio costruiti sul suolo pubblico.

Art. 10

Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua

1. L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune se ubicate su suolo pubblico, diversamente a spese di chi ne fa richiesta. Per gli usi di cui al precedente articolo l'acqua viene misurata con contatore tranne che per le bocche di incendio.
2. I consumi rilevati non danno luogo a fatturazione

Art. 11

Prelievi abusivi

1. E' fatto divieto a chiunque:
 - a) di prelevare l'acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici nonché di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale;
 - b) di prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento delle strade e dei pubblici giardini, nonché dalle bocche per il lavaggio delle fognature, tranne che dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui sono destinate;
 - c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9.
2. Per uso improprio delle bocche antincendio il personale del Comune ha l'obbligo di riferire al magistrato penale.

TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO CAPO I NORME GENERALI

Art. 12

Forniture su strade canalizzate

1. L'acqua verrà normalmente concessa, entro i limiti del quantitativo riconosciuto disponibile dall'Amministrazione comunale e sempre che non ostino condizioni tecniche, per uso privato agli edifici prospicienti le strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per gli altri usi.
2. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri. Le spese per la costruzione delle derivazioni, le quali dovranno essere sempre autorizzate dal competente ufficio tecnico comunale, saranno a totale carico dei richiedenti i quali, per lo scopo, dovranno servirsi di ditte autorizzate.

Art. 13

Fornitura su strade prive di rete distribuzione

1. Per gli edifici prospicienti le strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, la Amministrazione comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.
2. L'entità del contributo sarà determinato sulla scorta di apposita perizia del servizio tecnico acquedotto e gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo. L'Amministrazione comunale potrà altresì fare costruire delle condotte dai privati richiedenti i quali dovranno comunque servirsi delle ditte autorizzate, accollandosi per intero ogni spesa inerente alla costruzione della rete idrica.
3. Per tutti i casi di cui ai commi precedenti a lavori ultimati dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione da approvarsi alla Giunta comunale ai fini della presa in carico del nuovo tratto di condotta.

Art. 14

Norme per fornitura

1. Le utenze sono tante quante sono le unità immobiliari e tante quanti sono gli usi regolati da tariffe diverse. Le forniture di acqua potabile sono effettuate a chi ha il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà, locazione, usufrutto o altro diritto reale.

Art. 15

Domanda di fornitura

Per ottenere la fornitura dell'acqua l'interessato deve sottoscrivere l'apposito modulo di richiesta della fornitura che equivale a contratto. Per i nuovi contratti e/o subingressi, alla domanda di fornitura deve essere allegata la documentazione prevista dalla legge, nonché qualsiasi altro documento ritenuto utile o necessario dal Capo ufficio acquedotto. Al fine del rispetto delle norme sulla edificabilità dei suoli si dispone che nel caso in cui l'utente chiede la fornitura dell'acqua per un edificio di nuova costruzione debba allegare idonea documentazione comprovante il possesso di concessione edilizia; nel caso in cui l'utente chiede il subingresso rispetto ad un fabbricato già fornito di somministrazione d'acqua è sufficiente che il richiedente faccia riferimento alla documentazione già allegata al contratto cessante. L'erogazione dell'acqua verrà concessa al richiedente dopo la verifica da parte degli organi tecnici del Comune della sussistenza delle condizioni di portata e di pressione delle condotte nel sito interessato.

Art. 16

Fornitura temporanea ad installazioni dello spettacolo viaggiate

1. Il titolare o esercente l'attività di spettacoli o comunque alla sosta. per il periodo necessario agli spettacoli o comunque alla sosta. La fornitura è autorizzata dal servizio acquedotto, previa stipula del contratto di concessione temporanea e costituzione di deposito cauzionale, avverrà con attacco diretto alla condotta di erogazione con interposizione di misuratore. L'operazione di allacciamento sarà effettuata da un idraulico comunale che scaduto il termine per la fornitura provvederà altresì al distacco della derivazione ed alla risugellatura del rubinetto di arresto, registrato anche il consumo effettuato.

2. Il relativo importo dovrà essere pagato immediatamente dall'utente con conguaglio del deposito di cui al comma 1.

3. Per i casi di frode o contravvenzione alla presente norma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 50.

Art. 17

Diritto di rifiuto o di revoca della fornitura

1. Nel caso di fornitura per usi diversi da quello domestico è in facoltà dell'Amministrazione comunale di rifiutare o revocare, previo avvio del procedimento di revoca (ai sensi della legislazione vigente), la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa. La sospensione o revoca non dà diritto a risarcimenti o rimborsi di sorta.

Art. 18

Contratto di fornitura e versamento

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto su moduli predisposti dal Comune.

1. I contratti di utenza di cui al precedente comma sono stipulati:

- a) per le nuove utenze, prima delle operazioni di allaccio e l'installazione dei contatori;
- b) per le vecchie utenze (subingresso) in qualsiasi momento, e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze, subordinatamente alla lettura del contatore dichiarata dallo stesso subentrante.

2. L'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari;

3. Prima della stipula del contratto gli interessati dovranno versare al Comune, le somme per diritti e spese contrattuali;

Art.19

Proprietà delle condotte

1. Le condotte (o tubazioni) stradali, o comunque in aree e spazi pubblici, e le derivazioni trasversali fino al contatore, costruite con il contributo a fondo perduto dell'utente, su progetto approvato dall'ufficio tecnico comunale, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.
2. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

Art. 20

Manutenzione della Conduttura

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali sino all'apparecchio misuratore escluso spettano al servizio acquedotto e sono pertanto vietate agli utenti ed a chiunque altro, sotto pena di pagamento dei danni, e salvo ogni altro diritto dell'Amministrazione comunale.
2. I lavori di manutenzioni e riparazioni vengono eseguite a cura e spese del Comune salvo appalti a ditte private.

Art. 21

Responsabile in merito all'uso e conservazione della derivazione fino al contatore

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni o danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà.
2. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa.
3. Le riparazioni all'interno degli edifici e proprietà private debbono essere eseguite a cura e spese dell'utente, sotto la vigilanza del Comune.

Art. 22

Apparecchi di misura dell'acqua somministrata

1. Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua somministrata sono stabiliti dal servizio acquedotto in relazione al tipo di fornitura richiesta.
2. Il servizio acquedotto ha la facoltà di disporre il cambiamento degli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.
3. All'installazione, al distacco, alla sostituzione ed a ogni altra opera di manutenzione, provvede il servizio acquedotto, anche tramite appaltatore. I relativi oneri sono a carico dell'utente.

Art. 23

Posizione degli apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo e di facile accesso agli addetti del Comune per le operazioni di lettura e di controllo.
2. Di norma tali apparecchi devono essere collocati all'esterno dell'abitazione in apposite nicchie munite di chiusura di protezione, in ogni caso gli apparecchi stessi dovranno essere adeguatamente protetti da agenti esogeni e soprattutto dal gelo e dovranno essere collocati in posizione idonea alla loro conservazione e facilmente accessibili per la lettura da parte dei lettori comunali.
3. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevoli le operazioni di cui al primo comma del presente articolo, disponendo eventualmente una diversa ubicazione dei contatori da effettuarsi a spese dell'utente.
4. Tutti gli apparecchi misuratori debbono essere provvisti di appositi suggello di garanzia (bollatura) apposto dal servizio acquedotto nonché di una saracinesca a monte della proprietà privata.
5. A valle di ciascun contatore e prima di qualsiasi rubinetto dovrà essere apposta nella conduttura una valvola manuale di ritegno che impedisca il reflusso nella tubatura di aria e acqua.
6. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori ed, inoltre, ha il dovere di proteggere l'apparecchio di misurazione da ogni agente esterno.
7. La manomissione da parte dell'utente dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore danno luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, ed alla revoca della fornitura.

Art. 24

Verbale dell'installazione degli apparecchi di misura

1. All'atto della posa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto apposito verbale, sottoscritto dall'idraulico comunale e dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato.
2. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune.
3. Le infrazioni alle norme del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 103,29 a un massimo di € 516,46 euro, salvo l'avvio dell'azione penale.

Art. 25

Termine per la sostituzione dei contatori guasti

1. Nel caso di rottura o guasto del contatore, o della linea di competenza comunale, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio acquedotto che provvederà tempestivamente agli interventi manutentivi necessari a sostituirlo, a spese dell'utente, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla scoperta della rottura o guasto.
2. Ove l'utente non provveda alla sostituzione nel termine di cui sopra incorre nella decadenza automatica del contratto.

Art. 26

Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura

1. All'atto della rimozione o sostituzione degli apparecchi di misura vengono redatti su appositi moduli predisposti dal Comune i relativi verbali firmati dagli utenti e dagli incaricati del Comune.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione e le eventuali irregolarità riscontrate.
3. **Le spese per riparazioni o sostituzioni dei contatori sono a carico dell'utente.**

Art. 27

Cambiamento di utenza

1. Titolare dell'utenza è il soggetto al quale è intestato il contratto di fornitura.
2. Nel caso di voltura ovvero di mutamento della titolarità dell'utenza, l'utente cessante deve darne immediatamente avviso al Comune con apposita istanza, ove dovrà essere riportata la lettura del contatore in questo caso per l'utente subentrante non sono dovuti i relativi diritti di allaccio.. L'utente cessante continuerà però ad essere responsabile degli obblighi assunti fino alla data di lettura del contatore e voltura o estinzione del contratto esistente.
3. In caso di estinzione di un contratto esistente il nuovo allaccio comporterà il pagamento di tutti i relativi diritti.
4. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo verrà senz'altro sospesa la fornitura sino a che non verranno regolarizzati, da parte degli interessati, tutti gli atti amministrativi relativi alla fornitura e saldata ogni pena.
5. Chi usa effettivamente l'acqua, nel caso in cui sia un soggetto giuridicamente diverso da colui che ha sottoscritto il contratto, sarà ritenuto responsabile in solido al pagamento delle fatture e tale dichiarato con specifica comunicazione.

Art. 28

Morte dell'utente

1. In caso di decesso del titolare dell'utenza, i suoi eredi od aventi causa sono responsabili verso l'Amministrazione comunale di tutte le somme ad essa dovute dall'utente deceduto.
2. Gli stessi inoltre sono tenuti ad avvisare, con le modalità di cui all'articolo 29, l'ufficio acquedotto dell'avvenuto decesso e di provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto o alla cessazione di quello esistente entro sei mesi dal decesso.

Art. 29

Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza.
2. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito assumendone tutti gli obblighi relativi alla continuazione o risoluzione del medesimo, pagando inoltre, previamente ed integralmente, quanto dovuto dal fallito.

Art. 30

Uso dell'acqua

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, in particolar modo per innaffiamento di giardini e spazi verdi, di pertinenza del fabbricato per il quale è stato stipulato il contratto, nel periodo estivo indicato annualmente da apposita ordinanza sindacale. L'utente non può, inoltre, cedere l'acqua a terzi.
2. E' comunque vietato l'uso irriguo dell'acqua potabile.
3. Le infrazioni alle norme del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 103,29 a un massimo di € 516,46 euro, salvo l'avvio dell'azione penale da parte dell'Ente.

Art. 31

Tariffe

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
 - a) uso domestico = si considera destinata ad uso domestico l'acqua destinata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri ordinari impegni domestici;
 - b) altri usi = si considera destinata ad altri usi l'acqua utilizzata per altre attività al di fuori dell'uso domestico ivi compresa l'alimentazione delle piscine.
2. Nel caso in cui non sia possibile costruire impianti separati per i due tipi di fornitura l'utenza sarà unificata ed i relativi consumi fatturati con la tariffa più alta.

Art. 32

Bocche antincendio private

1. L'utente provvede a proprie spese alla costruzione delle derivazioni delle prese antincendio.
2. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal servizio acquedotto uno speciale sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
3. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio l'utente deve darne comunicazione al servizio acquedotto entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla risuggeratura.
4. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.
5. Ogni derivazione per bocca antincendio dovrà avere la saracinesca di sezionamento all'inizio e immediatamente dopo la valvola di ritegno, che garantisca una perfetta tenuta.

Art. 33

Accertamento dei consumi ed eccedenze

1. Le letture dei contatori saranno effettuate con cadenza annuale, per proprie esigenze, il Comune può disporre tale lettura anche anticipatamente rispetto al periodo, precedentemente specificato.
2. Nel caso di qualsivoglia impedimento nella lettura del contatore il personale addetto alla lettura è obbligato a lasciare all'utente una cartolina di avviso.
3. L'utente dovrà indicare i consumi nella precitata cartolina, datarla, firmarla e spedirla con sollecitudine al Comune.
4. E' fatto altresì obbligo all'utente di lasciare un recapito certo dove potere consegnare la cartolina.
5. Nel caso in cui non sia stato possibile rilevare il consumo di acqua potabile per cause non imputabili al Comune e l'utente non abbia rispettato al Comune la cartolina, l'utente ne sobbarcherà tutte le conseguenze, anche tramite la fatturazione del consumo non potuto rilevare nelle successive fatturazioni, allorquando sia stato possibile rilevare la lettura del contatore ovvero attraverso l'attribuzione di lettura presunta ricavabile dalla media dei consumi effettuati negli anni precedenti.
6. Se l'impossibilità di cui al precedente comma si ripete nelle successive verifiche sarà disposta, previa comunicazione, la chiusura dell'utenza.
7. Il servizio acquedotto ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture complementari.
8. L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore ed è determinato come differenza tra la lettura precedente quella successiva.
9. Ove il contatore, per qualsiasi causa indipendente dal fatto dell'utente, avesse cessato di funzionare, il consumo verrà calcolato sulla base di quello registrato nell'anno precedente il periodo di riferimento.

Art. 34

Pagamento dei consumi

1. La fatturazione dell'acqua consumata viene effettuata annualmente, sulla base della lettura di cui al primo comma dell'articolo precedente.
2. Le modalità di riscossione della tassa vengono stabilite con apposita delibera di giunta comunale dell'ente.
3. Trascorso il termine utile per la riscossione sarà notificata a mezzo messo comunale o raccomandata A.R. avviso di mancato pagamento con l'avvertenza che non pagando le pendenze entro sessanta (60) giorni successivi alla notifica si procederà alla chiusura dell'erogazione dell'acqua senza ulteriori avvisi ed alla riscossione coattiva. L'utente che chiederà il rinnovo del contratto, dopo avere pagato i canoni insoluti, sarà comunque assoggettato al pagamento di tutte le spese contrattuali, compreso il diritto di allaccio del nuovo contratto in base alle vigenti tariffe o diritti.

Art. 35

Indennità di mora ed interessi per ritardato pagamento

1. Nel caso di ritardato pagamento delle fatture, si applica una indennità di mora più gli interessi pari al tasso legale vigente tempo per tempo, rapportato a giorno, a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data stabilita come termine utile per il pagamento.

Art. 36

Verifica tecnica dei contatori.

1. Quando l'utente ritiene eccessivamente anomali i consumi rispetto a quelli accertati nell'anno precedente, può chiedere al Comune una verifica tecnica del contatore.
2. Il Comune verifica la sussistenza delle anomalie tecniche denunciate, e provvede di conseguenza.
3. Qualora la richiesta dell'utente risulti infondata, questi è tenuto al pagamento della somma di € 50,00 a titolo di rimborso spese inerenti gli accertamenti tecnici.

Art. 37

Reclami

1. Nel caso in cui, su reclamo presentato dall'utente, si evince che la consistenza dei consumi fatturati è stata originata da un mero errore materiale rilevabile d'ufficio o per mezzo di una verifica della lettura del contatore, il Capo ufficio acquedotto è autorizzato a provvedere per la rettifica della fattura errata.
2. Tali reclami possono essere accolti esclusivamente se presentati entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dalla data di scadenza della fattura.

Art.38

Rifornimento acqua a mezzo autobotti comunali

1. La Giunta Comunale può autorizzare, con formale deliberazione da adottarsi su proposta del responsabile del Servizio acquedotto, il rifornimento di acqua potabile a mezzo di autobotte comunali, qualora ne ricorra la necessità.
2. Nella deliberazione di autorizzazione devono essere chiaramente indicati:.
 - a) l'utente che deve essere rifornito;
 - b) l'ubicazione ed il periodo della fornitura;
 - c) la quantità e l'uso a cui è destinata l'acqua.
 - d) l'orario in cui eseguire il trasporto con l'autorizzazione al personale ad effettuare lavoro straordinario;
 - e) il prezzo e le modalità di pagamento da effettuarsi presso la cassa economica, nonché l'eventuale cauzione.
3. Tale prezzo dovrà comunque coprire integralmente il costo dell'operazione.
4. Il servizio acquedotto disporrà, caso per caso, l'attivazione del rifornimento. In tale ipotesi la prestazione è esente da bolla di accompagnamento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 n. 8 del D.P.R. n. 627 del 6/10/1978; il responsabile del servizio deve, comunque, rilasciare al vettore apposita dichiarazione sottoscritta, da cui risulti detta esenzione. Tale documento è valido per l'emissione della relativa fattura e, pertanto, deve essere redatto su apposito modulo contenente tutti i dati occorrenti.
5. Il pagamento della fornitura dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura.

CAPO II NORME PER IMPIANTI INTERNI

Art. 39

Esecuzione degli impianti ed installazione delle condutture interne

1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno delle proprietà private, e la relativa manutenzione, è eseguito a cura e spese dell'utente.
2. Le tubazioni delle condutture private che ricadano all'esterno degli stabili, entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm. 50 dal piano terra a sufficiente distanza da canali di rifiuto o a quota ad essi superiore.
3. Nell'interno degli stabili devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare di camini.
4. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
5. Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare od essere posto entro fogna, pozzi neri e simili.
6. I tubi da impiegarsi nelle installazioni private debbono essere di ghisa, ferro zincato, acciaio rivestito, o di polietilene o altri materiali equivalenti aventi la certificazione per usi idropotabili

Art. 40

Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua non potabile o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 41

Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
3. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
4. L'autoclave ed il relativo impianto restano comunque a carico dell'utente.

Art. 42

Serbatoi

1. Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. La tubazione di adduzione potrà anche essere provvista di valvola di afflusso o galleggiante.
3. In tale caso però la valvola a galleggiante dovrà essere regolata in modo da chiudere l'erogazione quando l'invaso d'acqua nel serbatoio verrà a trovarsi a 15 cm. Circa sotto l'orifizio di uscita dell'acqua della valvola; inoltre il serbatoio dovrà essere provvisto di sfiatore tale da impedire con sicurezza che il livello dell'invaso d'acqua nel serbatoio possa raggiungere l'orifizio della valvola a galleggiante.

Art. 43

Manutenzione degli impianti interni

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

2. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali perdite o dispersioni degli impianti stessi dal contatore, da qualunque causa prodotte, né l'Amministrazione comunale risponde dei danni causati dagli impianti interni.

Art. 44

Vigilanza circa la manutenzione ed il funzionamento degli impianti

1. Il Comune può disporre ispezioni, da parte di suoi dipendenti, degli impianti e sugli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.
2. I dipendenti comunali o altri soggetti dipendenti da ditte alle quali il Comune abbia appaltato i servizi, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità del servizio in generale.
3. In caso di rifiuto si sospende l'erogazione dell'acqua senza nessun avviso.

TITOLO QUARTO FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Art. 45

Canone fognatura e depurazione

1. Il canone fognatura e depurazione è disciplinato, ai sensi di legge (attualmente art. 2 comma 3 D.L. 16/11/1994 n. 629).
2. La tariffa è annualmente deliberata dalla Giunta Comunale.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

Penalità e Sanzioni

1. Salvo i casi di falsità o di frode, per le quali si procederà a norma del codice penale, per le infrazioni al presente regolamento il trasgressore, previa sospensione della fornitura, sarà soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di € 51,64 a un massimo di € 516,46 a giudizio insindacabile del dirigente, secondo la gravità dei fatti.
2. La quantità dell'acqua derubata sarà inoltre stimata inappellabilmente dal dirigente e dovrà essere pagata al prezzo corrispondente.

Art. 47

Validità della fatturazione

1. Qualsiasi reclamo dovrà essere presentato a pena di irricevibilità entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricevimento della fattura. Lo stesso non esonererà l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito nella fattura.

Art. 48

Imposte e tasse

1. Qualunque tributo che venisse imposto sulla fornitura di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico degli utenti.

Art. 49

Comunicazioni dell'utente

1. Tutte le comunicazioni dell'utente dovranno essere fatte per iscritto all'Amministrazione comunale.

Art. 50

Applicazione del diritto comune

1. Il presente regolamento è obbligatorio ed inderogabile per tutti gli utenti. Per quanto non previsto in esso si applicano le norme del codice civile.

Art. 51

Controversie

1. Per qualsiasi controversia si riconosce competente l'autorità giudiziaria di Cosenza, e gli utenti, agli effetti del presente regolamento, devono ivi eleggere il proprio domicilio legale.

Art. 52

Funzionario responsabile

1. La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla gestione economico amministrativa del servizio acquedotto; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 53

Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 54

Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa vigente sia nazionale che comunitaria.